TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

# Art. 31

## T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 6° 7° o 8° comma e 37, 4° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modif

Vincoli di servizio annuale per i sottocapi e comuni di leva.

I sottocapi ed i comuni di leva delle categorie marinai (specialita' nocchieri), palombari e fuochisti possono, al termine della ferma, essere ammessi, a domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli della durata di un anno; i sottocapi e comuni di leva, di tutte le categorie, possono essere ammessi a rimanere in servizio, senza vincolo di ferma, per tempo indeterminato.

Nel primo caso fruiscono del trattamento di cui al successivo art. 39.

Il provvedimento consentito dal primo comma del presente articolo deve essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, cosi' da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiori assegnazioni.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina |
| Estremi | Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-31-t-u-21-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

agosto-1924-n-1525-art-8-6-7-o-8-comma-e-37-4-comma-r-d-l-3/versione/1